

REGOLAMENTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE E IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI DI ROMA CAPITALE A FAVORE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI SOLIDALI

Approvato con delibera m. 174/2024 dall'Assemblea Capitolina.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la messa a disposizione di aree o di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili nella titolarità di Roma Capitale o dei Municipi a favore di Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali (CERS), ove non utilizzati direttamente per le attività istituzionali e strumentali e non destinati a valorizzazione.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina la messa a disposizione a Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali, costituite nella forma di Ente del Terzo Settore, attraverso la procedura di co-progettazione ai sensi del d.lgs. 117/2017 e del DM 72 del 31 marzo 2021 e ss.mm.ii.:
 - a. Dell'energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione, ai fini della condivisione.
 - b. Di aree per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione;

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti tra cittadine e cittadini e Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali rientrano la cura, la valorizzazione sociale, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, incentrate sulla collaborazione e fondate sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di risorse e responsabilità, che non generino vincoli contrattuali e che non abbiano finalità lucrative;
 - b) avviso pubblico: l'avviso pubblicato dall'amministrazione con il quale viene avviato il procedimento, in attuazione del Regolamento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - c) aree: superfici ed aree dell'amministrazione idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - d) beni comuni: *“sono i beni materiali ed immateriali che, indipendentemente dalla loro titolarità, acquistano la qualità di beni comuni in quanto oggetto di progettualità di gestione condivisa tra la cittadinanza e l'Amministrazione, disciplinata nel relativo Patto di collaborazione che ne riconosca formalmente la funzionalità al benessere della comunità, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, garantendone e migliorandone la fruizione*

individuale e collettiva” ex art. 2 del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiale e immateriali di Roma Capitale.

- e) co-progettazione: è il procedimento amministrativo finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, anche sulla base dell’attività di co-programmazione, svolta dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- f) codice dei contratti pubblici: la vigente disciplina generale in materia di affidamento di contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- g) Comune o Amministrazione: Roma Capitale nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative centrali (Dipartimenti) e territoriali (Municipi) competenti per il bene oggetto della proposta o del patto ovvero, nel caso dei beni immateriali, più prossime a quei beni;
- h) Comunità Energetica Rinnovabile o CER: soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31, d.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. e delle relative disposizioni applicative;
- i) Comunità Energetica Rinnovabile Solidale o CERS: comunità energetica rinnovabile che, secondo quanto previsto nel relativo statuto, metta a disposizione i benefici derivanti dalla condivisione dell’energia alla comunità di riferimento per realizzare interventi di carattere ambientale, sociale ed economico attraverso convenzioni o patti di collaborazione da sottoscrivere tra la CERS e l’Amministrazione ai sensi del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale, ovvero altri strumenti di amministrazione condivisa ovvero, in ogni caso, altri strumenti che garantiscano la destinazione a interventi di carattere ambientale, sociale ed economico nell’area di riferimento;
- j) Convenzione: indica la convenzione sottoscritta al termine del procedimento di co-progettazione, con i contenuti di cui all’Art. 11 – Convenzione e destinazione dei benefici del presente Regolamento.
- k) cittadine e cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell’attività di profitto, che si attivino, per periodi di tempo anche limitati, per svolgere attività di cura e rigenerazione dei beni comuni nell’interesse generale della comunità;
- l) ente del terzo settore o ETS: si tratta degli enti che abbiano i requisiti di cui all’art. 4, d.lgs. 117/2017 e iscritte al Registro Unico per gli Enti del Terzo Settore (RUNTS) prima della sottoscrizione della convenzione;
- m) impianti a fonti rinnovabili: impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare termico e fotovoltaico, geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii.;
- n) patto di collaborazione: l’atto, stipulato ai sensi dell’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale, attraverso il quale Roma Capitale e le cittadine e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali sul territorio cittadino;
- o) Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale: il regolamento adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 102 del 23 maggio 2023.

Art. 3 – Criteri generali e principi comuni

1. Il presente Regolamento disciplina la messa a disposizione di aree per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile e dell’energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà comunale o nella

disponibilità dell'amministrazione di cui all'art. 1 nel rispetto dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione, economicità, imparzialità, trasparenza, pubblicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'Amministrazione sostiene la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili e di modelli di generazione distribuita, al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico. L'Amministrazione sostiene (i) l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché (ii) l'attivazione di forme di amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
3. Alle procedure comparative ad evidenza pubblica, indette dall'Amministrazione in attuazione del presente Regolamento, si applicano i principi e le disposizioni, in quanto compatibili, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
4. Gli atti dei procedimenti di cui al presente Regolamento sono assoggettati al regime di trasparenza totale, di cui alla vigente disciplina, fatte salve le ipotesi in materia di tutela della riservatezza e del segreto industriale.
5. Le proposte progettuali dovranno rispettare quanto previsto dal d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. per le Comunità Energetiche Rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l'estensione territoriale della comunità e gli altri requisiti stabiliti dalla normativa primaria anche in materia di partecipazione di soggetti e di altri impianti alla stessa.

Art. 4 - Modalità di indizione e di svolgimento delle procedure

1. I procedimenti di cui al presente Regolamento sono attivati dall'Amministrazione mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico, nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.
L'attivazione delle procedure può avvenire anche a seguito della presentazione di una proposta motivata all'Amministrazione per l'attivazione della procedura di co-progettazione per aree e impianti ai sensi del successivo Articolo 9. L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle proposte entro novanta giorni e, se ritenute non di interesse generale, dovrà informarne per iscritto il presentante, motivandone il mancato accoglimento.
Le proposte ad iniziativa privata approvate ai sensi dell'Articolo 8 sono pubblicate nel rispetto delle eventuali ragioni di tutela della riservatezza e della tutela delle opere dell'ingegno e della proprietà industriale – unitamente all'avviso con cui viene indetta la procedura ai sensi degli Articoli 7 e 8. L'Amministrazione può pubblicare appositi avvisi contenenti l'elencazione delle aree e degli impianti che possono essere oggetto di proposta autonoma da parte di ETS o CER (ETS) già costituite ai sensi dell'Articolo 9 o che abbiano presentato domanda di iscrizione al RUNTS.
2. Tutti gli atti dei procedimenti oggetto del presente Regolamento sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trasparenza amministrativa, mediante la creazione di apposita sotto-sezione all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente" di Roma Capitale.
3. Le operazioni di svolgimento delle procedure sono verbalizzate e gli esiti delle stesse sono contenute nel documento e/o provvedimento conclusivo del procedimento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE PER LA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

Art. 5 – Ambito di applicazione e oggetto

1. La procedura di co-progettazione di cui al presente Regolamento è finalizzata allo svolgimento dell'attività di interesse generale, indicata all'articolo 5 CTS, mediante attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii., mediante la messa a disposizione a favore di CERS (ETS) di energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà comunale o di aree per la realizzazione di impianti.

Art. 6 - Competenza

1. La competenza è individuata nella Direzione Apicale del Municipio in cui ricadono i beni di cui al comma 2 dell'Articolo 1.
2. La Direzione Apicale del Municipio, anche attraverso il supporto della Direzione Tecnica e della Direzione Socio-educativa:
 - a. Emanava l'avviso pubblico con i contenuti di cui ai successivi Articoli 7 e 8.
 - b. Accoglie ed istruisce la proposta secondo quanto previsto al successivo Articolo 9, comunicando al soggetto proponente il nome del responsabile del procedimento e il termine di conclusione dello stesso;
 - c. Svolge una funzione trasversale di attivazione e di coordinamento degli ulteriori uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza nella fase istruttoria, anche attraverso l'utilizzo della Conferenza di Servizi e acquisisce i pareri previsti dal presente Regolamento.
3. La Direzione Apicale del Municipio si avvale, quando necessario, del supporto dell'Ufficio di Scopo Clima, del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. La Direzione Apicale del Municipio, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale concernente l'istruttoria del procedimento di co-progettazione, nonché dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento e della sottoscrizione della Convenzione. In particolare, provvede alla valutazione dei requisiti di ammissibilità delle proposte medesime, provvede all'acquisizione, ove necessari, di pareri, nulla osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso da parte degli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza in termini di assegnazione e di gestione del bene oggetto della proposta, e delle società di distribuzione della rete elettrica, anche previo ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., ovvero agli accordi tra Amministrazioni previsti dall'art. 15 del medesimo testo legislativo, promuove momenti di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati sul territorio al fine della più completa acquisizione degli elementi istruttori, provvede alla redazione della Convenzione ed agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza.
4. Il Direttore Apicale o i Direttori di Direzione, ai sensi del comma 2 possono assegnare ai funzionari la responsabilità di progetto e le responsabilità del procedimento di cui alla Legge 241/90 e ss.mm.ii., ad eccezione della sottoscrizione della Convenzione.
5. Il Consiglio Municipale delibera sull'approvazione definitiva della proposta di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento e sul suo interesse pubblico.

Art. 7 - Fasi procedurali dell'assegnazione dell'energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile

1. Il Municipio, valutata l'opportunità di mettere a disposizione l'energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile di proprietà comunale o in disponibilità dell'Amministrazione, per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 5 comma 1, dovrà emanare:
 - a. L'avviso pubblico, che indichi precisamente:

- i. l'impianto la cui energia sarà oggetto del partenariato e la quantità di energia stimata per l'immissione in rete;
 - ii. i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, applicazione sanzioni interdittive, anche ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e ss. mm., nonché – in applicazione analogica – di quelle previste dagli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici);
 - iii. i requisiti di capacità tecnica nonché quelli di capacità economico finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza in relazione al bene oggetto della co-progettazione. Ai fini della partecipazione, è necessario che lo statuto dell'ETS preveda che i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia siano destinati alla realizzazione di interventi di carattere ambientale, sociale ed economico ovvero, in mancanza, che l'ETS si impegni a fare tutte le modifiche statutarie necessarie all'esito della procedura e prima della sottoscrizione della convenzione. Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa primaria per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. previsti dal d.lgs. 199/2021, dalla Delibera 727/2022 di ARERA, dal DM 414 del 7.12.2023 e dalle Regole Operative adottate con DD Mase n. 22/2024 ss.mm.ii., nonché dalla disciplina di volta in volta vigente;
 - iv. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e della proposta progettuale da parte di ETS. Tale termine non potrà in ogni caso essere inferiore a 60 giorni, opportunamente maggiorato laddove fosse necessario il sopralluogo per la formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 36/2023;
 - v. la durata del rapporto;
 - vi. le risorse, di varia natura, eventualmente messe a disposizione dall'Amministrazione;
 - vii. l'impegno a effettuare tutte le modifiche statutarie necessarie, richieste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e dalla natura di comunità energetica solidale, all'esito positivo della fase procedimentale e prima della sottoscrizione della convenzione.
 - viii. i criteri per la valutazione delle proposte, al fine di selezionare l'ETS con la quale sarà sottoscritta la convenzione. A titolo esemplificativo potrà essere valutato, il contesto territoriale della comunità energetica proposta, il numero di soggetti partecipanti, di impianti e la destinazione delle risorse derivanti dalla condivisione dell'energia. Ai fini della valutazione delle proposte, l'Amministrazione terrà conto dell'inclusione nella proposta di interventi e progetti di contrasto alla povertà energetica o ad altre iniziative di utilità sociale sul territorio, come previsto dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 402/2022, dell'inclusione nella CERS di soggetti in condizione di vulnerabilità economica. L'avviso pubblico dovrà prevedere che in caso di partecipazione di più soggetti, le diverse proposte progettuali presentate dagli ETS possano essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria". In questo caso l'avviso conterrà le regole procedurali per l'attivazione dei tavoli di co-progettazione con gli ETS le cui proposte siano considerate ammissibili;
 - ix. termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al Responsabile del procedimento;
 - x. le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della Convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno.
- b. unitamente all'avviso, almeno i seguenti allegati:

- i. modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni;
 - ii. schema di Convenzione.
2. Le operazioni di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, a cura del Responsabile del Procedimento, nonché quelle di valutazione delle proposte progettuali ed economiche, di competenza di apposita Commissione, nominata dal Municipio dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle proposte progettuali, sono oggetto di apposito atto amministrativo.
3. All'esito della valutazione si apre il tavolo di co-progettazione con le proposte valutate positivamente; le sessioni di co-progettazione dovranno essere verbalizzate dal responsabile del procedimento o suo delegato.
4. All'esito della fase di co-progettazione la proposta finale è trasmessa dal Direttore Apicale alla Giunta Municipale per l'approvazione.

Art. 8 - Fasi procedurali dell'assegnazione di aree per impianti a fonte rinnovabile

1. Il Municipio, valutata l'opportunità di mettere a disposizione aree, anche a seguito di processi di co-programmazione, per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 5 comma 1, dovrà emanare:
 - a. L'avviso pubblico, che indichi precisamente:
 - i. l'area oggetto del partenariato;
 - ii. i requisiti di ordine generale, comprensivi dell'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura comparativa (a titolo meramente esemplificativo, conflitti di interesse, incompatibilità, applicazione sanzioni interdittive, anche ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e ss. mm., nonché – in applicazione analogica – di quelle previste dagli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici);
 - iii. i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza in relazione al bene oggetto della co-progettazione. Ai fini della partecipazione, è necessario che lo statuto dell'ETS preveda che i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia siano destinati alla realizzazione di interventi di carattere ambientale, sociale ed economico ovvero, in mancanza, che l'ETS si impegni a fare tutte le modifiche statutarie necessarie all'esito della procedura e prima della sottoscrizione della convenzione. Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa primaria per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. previsti dal d.lgs. 199/2021, dalla Delibera 727/2022 di ARERA, dal DM 414 del 7.12.2023, e dalle Regole Operative adottate con DD Mase n. 22/2024 ss.mm.ii., nonché dalla disciplina di volta in volta vigente;
 - iv. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e della proposta progettuale da parte di ETS. Tale termine non potrà in ogni caso essere inferiore a 60 giorni, opportunamente maggiorato laddove fosse necessario il sopralluogo per la formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 36/2023;
 - v. la durata del rapporto;
 - vi. le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'Amministrazione;
 - vii. L'impegno a effettuare tutte le modifiche statutarie necessarie, richieste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e dalla natura di comunità energetica solidale, all'esito positivo della fase procedimentale e prima della sottoscrizione della convenzione.

- viii. i criteri per la valutazione delle proposte, al fine di selezionare l'ETS con la quale sarà sottoscritta la convenzione. A titolo esemplificativo potrà essere valutato, oltre al piano di fattibilità economica e rientro dell'investimento attraverso gli incentivi, il contesto territoriale della comunità energetica proposta, il numero di soggetti partecipanti, di impianti, l'eventuale manutenzione degli impianti e delle aree, di autoconsumo per le utenze di Roma Capitale se richiesta dall'avviso pubblico, la destinazione delle risorse derivanti dalla condivisione dell'energia. Ai fini della valutazione delle proposte, l'amministrazione terrà conto dell'inclusione nella proposta di interventi e progetti di contrasto alla povertà energetica, dell'inclusione nella CERS di soggetti in condizione di vulnerabilità economica, ovvero anche di altre iniziative di utilità sociale sul territorio, come previsto dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 402/2022. L'avviso pubblico dovrà prevedere che in caso di partecipazione di più soggetti le diverse proposte progettuali presentate dagli ETS possano essere fra loro integrate, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria". In questo caso l'avviso conterrà le regole procedurali per l'attivazione dei tavoli di co-progettazione con gli ETS le cui proposte siano considerate ammissibili;
 - ix. termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento;
 - x. le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno.
- b. unitamente all'avviso, almeno i seguenti allegati:
- i. modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni;
 - ii. schema di convenzione;
 - iii. eventuale modello di proposta progettuale;
 - iv. modello per la proposta economica.
2. Le operazioni di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, a cura del responsabile del procedimento, nonché quelle di valutazione delle proposte progettuali ed economiche, di competenza di apposita Commissione, nominata dal Municipio dopo la scadenza del termine stabilito nell'avviso per la ricezione delle proposte progettuali, sono oggetto di apposita verbalizzazione.
3. All'esito della valutazione si apre il tavolo di co-progettazione con le proposte valutate positivamente; le sessioni di co-progettazione dovranno essere verbalizzate dal responsabile del procedimento.
4. All'esito della fase di co-progettazione la proposta finale è trasmessa dal Direttore Apicale al Consiglio Municipale che delibera sull'approvazione finale della proposta e sul suo interesse pubblico.

Art. 9 – Fasi procedurali dell'assegnazione di aree e impianti su iniziativa di ETS e CER

1. Gli ETS possono formalizzare al Municipio una proposta motivata per l'attivazione della procedura di co-progettazione.
2. La proposta progettuale presentata dovrà chiaramente indicare:
 - a. l'idea progettuale, comprensiva della fattibilità tecnico-economica e del piano di rientro dell'investimento;
 - b. le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le attività di manutenzione;
 - c. le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse messe a disposizione.
 - d. L'impegno a effettuare tutte le modifiche statutarie necessarie, richieste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e dalla natura di

comunità energetica solidale, all'esito positivo della fase procedimentale e prima della sottoscrizione della convenzione.

3. La proposta progettuale dovrà essere inviata Direzione Apicale del Municipio individuata ai sensi dell'Articolo 6.
4. La Direzione competente ai sensi dell'Articolo 6, comma 2, verifica l'ammissibilità della proposta e ne verifica altresì la fattibilità economica e tecnica, anche previo ricorso all'istituto della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., ovvero agli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della medesima legge. La Conferenza di servizi viene estesa, qualora ne ricorra la necessità, alle aziende di Roma Capitale. Qualora la natura degli interessi pubblici da tutelare e la complessità dell'istruttoria richiedessero un tempo di conclusione del procedimento superiore ai 90 giorni, dovrà essere comunicato ai proponenti il nuovo termine di conclusione e le relative motivazioni.
5. All'esito degli adempimenti di cui al comma precedente, il Municipio dovrà pubblicare un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta, consentendo ad altri ETS, eventualmente interessati, la presentazione di una propria proposta progettuale, oggetto di valutazione comparativa. A tal fine, oltre ai documenti di cui al comma 1, dell'Articolo 8, all'avviso dovranno essere allegati:
 - i. La proposta presentata dall'ETS e relativi allegati;
 - ii. La determinazione di approvazione della proposta presentata.
6. In caso di partecipazione di altre ETS, verificata l'ammissibilità delle relative proposte, si apre il tavolo di co-progettazione. Le sessioni di co-progettazione dovranno essere verbalizzate dal responsabile del procedimento.
7. All'esito della fase di co-progettazione si applica l'iter di cui all'Articolo 8, comma 4.

Art. 10 - Pubblicità in ordine ai risultati delle procedure

1. L'Amministrazione nell'avviso di co-progettazione indica i termini e le modalità per la pubblicità degli esiti del procedimento medesimo.

Art. 11 – Convenzione e destinazione dei benefici

1. All'esito delle procedure di cui al presente Titolo, ed in particolare dell'Articolo 7, comma 4 e dell'Articolo 8, comma 4 il Direttore Apicale del Municipio, l'ETS, gli eventuali altri soggetti pubblici coinvolti e l'Amministrazione sottoscriveranno la Convenzione per la messa a disposizione dell'area o dell'energia prodotta dall'Impianto, che disciplina le condizioni e le obbligazioni reciproche delle parti.
2. La Convenzione contiene almeno i seguenti contenuti essenziali:
 - a. la durata del rapporto, tenendo anche conto della durata prevista degli incentivi, alla scadenza dei quali le parti rivalutano comunemente l'accordo in funzione degli esiti avuti, delle esigenze dell'amministrazione e della presumibile vita utile dell'impianto per un'eventuale estensione;
 - b. gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le modalità di destinazione degli incentivi generati dalla condivisione dell'energia alla realizzazione di progetti sociali, ambientali ed economici a favore della comunità di riferimento della CERS (ETS) condivisi con il Municipio di riferimento, individuandone la forma nella medesima convenzione o attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione ai sensi del Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale ovvero di altro strumento di Amministrazione Condivisa di volta in volta vigente;

- c. il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, eventualmente messe a disposizione dall'ente precedente e dalle risorse offerte dalla CERS (ETS) nel corso del procedimento;
 - d. le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste alla CERS (ETS), tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto;
 - e. le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti delle CERS (ETS);
 - f. la disciplina in ordine alla VIS (valutazione di impatto sociale), per come risultante dagli atti della procedura;
 - g. i termini, i tempi e le modalità della rendicontazione delle spese;
 - h. i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
 - i. la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente;
 - j. le cause e le modalità di risoluzione della Convenzione per inosservanza delle clausole della Convenzione da parte della CERS (ETS);
3. In caso di inadempimento da parte della CERS (ETS) agli impegni assunti con la Convenzione, il Comune potrà risolverla e riottenere la disponibilità dell'area o dell'energia messi a disposizione, fatto salvo il risarcimento del danno. La destinazione degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia a finalità o progetti diversi da quelli concordati con l'Amministrazione mediante patto di collaborazione o altro strumento di Amministrazione condivisa costituisce grave inadempimento alla Convenzione che dà luogo alla risoluzione della stessa e al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Art. 12 – Rendicontazione delle attività

1. La rendicontazione delle attività ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dalla CERS (ETS) e dall'amministrazione. All'interno della convenzione stipulata ai sensi dell' Art. 11 – Convenzione e destinazione dei benefici verranno disciplinati i criteri, le procedure e le forme di rendicontazione delle spese.
2. La rendicontazione assume la forma di una relazione che illustra le attività svolte nel corso del progetto, i beneficiari del progetto, il modello organizzativo adottato, i risultati sociali ed economici raggiunti, eventuali proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Art. 13 – Monitoraggio, Vigilanza e Controlli

1. I singoli avvisi disciplinano i criteri ai fini della verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione degli interventi di co-progettazione disciplinando in particolare i termini e le modalità di adempimento dell'obbligo di rendicontazione periodica.
2. L'amministrazione municipale per l'attività di co-programmazione può istituire un organo con funzioni consultive composto da rappresentanti delle CERS e degli Enti del Terzo Settore.
3. Il predetto organo predisporrà una relazione illustrativa in merito ai risultati conseguiti nell'ambito delle procedure di cui al presente Regolamento avviate e concluse dall'amministrazione.

Art. 14 – Responsabilità

1. Le aree e gli impianti oggetto del Regolamento sono di proprietà di Roma Capitale e nessun onere per la realizzazione delle comunità energetiche dovrà essere a carico dell'Amministrazione. La Convenzione indica e disciplina, in modo puntuale, i compiti di cura e gestione condivisa delle aree e degli impianti oggetto della Convenzione e le connesse responsabilità.
2. In rapporto alla complessità dell'oggetto della Convenzione ed in ordine ai criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, l'Amministrazione, oltre a valutare la necessità di eventuali profili assicurativi connessi alla particolarità del bene, è tenuta a definire all'interno della Convenzione le coperture assicurative obbligatorie per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, esonerando Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento della prestazione, ovvero causati da terzi.
3. Le CERS (ETS) rispondono degli eventuali danni alle aree o agli impianti oggetto delle Convenzioni secondo gli ordinari criteri di legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIVERSE DA QUELLE DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 15 – Ambito di applicazione e oggetto

1. Al di fuori dei casi previsti dai Titoli II del presente Regolamento, l'assegnazione di aree dell'Amministrazione per la realizzazione di un impianto a fonte rinnovabile da mettere a disposizione di una CER, ovvero di impianti a fonti rinnovabili da mettere a disposizione di CER, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, ovvero degli altri strumenti vigenti, quali a titolo esemplificativo il Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 199/2021, al decreto legislativo n. 36/2023, ai decreti legislativi n. 117/2017 e ai provvedimenti di attuazione degli artt. 55-57, di detto decreto, tra cui il DM 72/2021 del Ministero delle Politiche Economiche e Sociali avente ad oggetto le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore)", ss.mm.ii. n. 36/2023, al Regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale approvato con delibera di Assemblea Capitolina 102/2023, al Regolamento sull'utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d'interesse generale approvato con delibera di Assemblea Capitolina 104/2022, nonché alle norme generali vigenti in materia di affidamento di beni pubblici, in quanto compatibili.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Gruppo di lavoro intersettoriale "Comunità energetiche e impianti solari"

1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, l'Amministrazione potrà avvalersi dell'ausilio del Gruppo di lavoro intersettoriale "Comunità energetiche e impianti solari", coordinato dall'Ufficio di Scopo Clima, istituito con Delibera della Giunta Capitolina n. 404/2022, con funzioni

consultive e di supporto rispetto gli aspetti normativi, procedurali, amministrativi, tecnici e socio-economici correlate alla condivisione dell'energia e allo sviluppo dei progetti di inclusione e solidarietà sociale, nonché di contrasto alla povertà energetica o alle altre iniziative di utilità sociale sul territorio di riferimento.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in giorno successivo alla data di decorrenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione.
2. Le revisioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di tre anni dall'entrata in vigore, al termine del quale il Regolamento stesso potrà essere soggetto a revisione.